



Cassa depositi e prestiti società per azioni

Roma, 13 giugno 2005

CIRCOLARE N. 1260

Oggetto: Pubblicazione delle condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

La presente Circolare rende note le condizioni generali di contratto indicate in oggetto, relative ai prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni, concessi in base a legge speciale, con oneri a carico degli enti locali.

La correlata proposta contrattuale è prelevabile dal sito internet della CDP (www.cassaddpp.it).

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

ALLEGATO AL CONTRATTO DI PRESTITO

CONDIZIONI GENERALI DEI PRESTITI DI SCOPO IN BASE A LEGGI SPECIALI CON ONERI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI CONCESSI

DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1

Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto - definite per categorie di normative speciali di finanziamento e rese note con Circolare CDP n. 1260 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione, da parte della CDP, dei prestiti di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Nelle presenti condizioni generali e nel contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali e dal contratto di prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda/Dichiarazione di Erogazione**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae il Prestito;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

“**Legge Speciale di Riferimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato al Contratto di Prestito alla Data di Accettazione;

“**Prestito**” indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto di Prestito;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Decorrenza del Prestito

1. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Accettazione.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda /Dichiarazione di Erogazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata.
2. Le erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda/Dichiarazione di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;

- c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda /Dichiarazione di Erogazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 4

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
4. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità del Prestito nonché a soddisfare per tutta la durata del Prestito medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'Articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 5

Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. Gli Interessi di Pre-ammortamento devono essere corrisposti il 31 gennaio successivo a ciascun anno di pre-ammortamento.

Articolo 6

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. Salvo che la Legge Speciale di Riferimento non disponga diversamente, è facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell' Investimento;
 - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
5. La riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all' accoglimento della richiesta.
6. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 4 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito, in eccedenza alle Erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

Articolo 7

Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 8

Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. L'utilizzo della Somma Prestata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, potrà essere autorizzato dalla CDP ove consentito dalla Legge Speciale di Riferimento ed alle condizioni eventualmente previste dalla medesima.

Articolo 9

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 8;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP di una Delegazione di Pagamento i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito come risultante dal Piano di Ammortamento, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - f) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 4, comma 4 delle Condizioni Generali, all'Articolo 5, comma 3 del Contratto di Prestito.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato

Condizioni generali di contratto di prestito di scopo in base a legge speciale a tasso fisso con oneri a carico degli enti locali

codice 01/20.00

secondo i criteri di cui all'Articolo 6, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 10

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Articolo 11

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa, laddove sia già stata prescelta la CDP.

Articolo 12

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Il Direttore Generale

Antonino Turicchi